



PROVINCIA DI PISTOIA

Servizio Viabilità

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE

Il Dirigente del Servizio (Ing. Paolo Mazzoni)

*Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 271 del 20 dicembre 2001 e modificato
con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 175 del 16 maggio 2006.*

INDICE TITOLO 1 -NORME GENERALI

art.1-oggetto del regolamento	pag.3
art.2-opere ed attività soggette a concessione, autorizzazione, N.O. tecnico	pag.3
art.3-interventi ammissibili con procedura d'urgenza	pag.5
art.4-occupazioni permanenti e temporanee	pag.5
art.5-contenuto della domanda di concessione e/o autorizzazione	pag.5
art.6-termine del procedimento, interruzione e decadenza	pag.6
art.7-durata	pag.7
art.8-condizioni e procedure per la realizzazione delle opere	pag.7
art.9-deposito cauzionale	pag.7
art.10-rinnovo della concessione/autorizzazione	pag.8
art.11-subentro – volturazione	pag.8
art.12-revoca, modifica, rinuncia	pag.8
art.13-decadenza	pag.9

TITOLO II –DISCIPLINA DEL CANONE

art.14-oggetto del canone ed esenzioni	pag.9
art.15-soggetti tenuti al pagamento del canone	pag.11
art.16-suddivisione del territorio provinciale	pag.11
art.17-criteri di misurazione	pag.11
art.18-determinazione della tariffa	pag.12
art.19-coefficiente di valutazione economico	pag.13
art.20-particolari tipologie e criteri di determinazione della superficie	pag.13
art.21-tabella dei coefficienti di valutazione economica	pag.16
art.22-criteri di determinazione del canone	pag.16
art.23-criteri particolari di determinazione del canone per pubblici servizi	pag.17
art.24-agevolazioni	pag.17
art.25-riscossione del canone	pag.18
art.26-affrancazione del canone	pag.18
art.27-accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi	pag.19
art.28-disciplina transitoria	pag.19
art.29-conversione in euro	pag.20
art.30-entrata in vigore del presente regolamento	pag.20

TITOLO 1
NORME GENERALI
RILASCIO CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 Dicembre 1997, n° 446, stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e in particolare disciplina:
 - a. il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni / autorizzazioni relative a:
 - occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile;
 - occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
 - occupazioni con passi carrabili e manufatti simili;
 - occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti;
 - occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere.
 - b. le misure base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;
 - c. criteri di determinazione del canone
 - d. agevolazioni speciali;
 - e. modalità e termini per il pagamento del canone;
 - f. accertamento e sanzioni;
 - g. disciplina transitoria.
2. Per tutta la problematica della tutela delle strade e delle relative sanzioni si fa riferimento al D.L.vo 30/4/92, N° 285- Nuovo Codice della Strada ed al D.P.R. 16/12/92, n° 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada e successive integrazioni e modificazioni.

Articolo 2

Opere ed attività soggette a concessione, autorizzazione, nullaosta tecnico.

1. Per concessione, di cui all'art.28 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n°285 – Nuovo Codice della Strada, si intende il provvedimento destinato ad attribuire sia a persone fisiche che giuridiche facoltà inerenti a diritti dell'Amministrazione. Sono pertanto soggette a concessione

tutte le opere che comportano uso, modifica o comunque occupazione di suolo appartenente alla strada e sue pertinenze come attraversamenti e percorrenze stradali di qualsiasi lunghezza, sotterranei ed aerei, con conduttore di qualsiasi tipo interessanti la carreggiata, le banchine, le zanelle, le fosse laterali e le scarpate.

2. Per autorizzazione, di cui all'art.22 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n°285 – Nuovo Codice della Strada, si intende il provvedimento destinato a consentire sia a persone fisiche che giuridiche l'esercizio di un suo diritto previa una valutazione tecnico-discrezionale in funzione preeventiva dell'Amministrazione circa la sussistenza dei requisiti voluti dalla legge. Sono pertanto soggetti ad autorizzazione le seguenti opere ed attività se effettuate in proprietà privata ma all'interno della fascia di rispetto stradale, ed in particolare a titolo esemplificativo
 - a. -apertura o modifica di passi di accesso;
 - b. -tombatura di fosse laterali;
 - c. -piantumazioni di qualsiasi tipo;
 - d. -realizzazione di recinzioni e muri di cinta;
 - e. -installazione di mezzi pubblicitari;
3. Sono altresì soggette ad autorizzazione le occupazioni temporanee di suolo pubblico a qualsiasi titolo effettuate e cioè occupazioni per cantieri stradali e occupazioni connesse al commercio e allo spettacolo in forma itinerante.
4. Per nulla-osta si intende l'atto con cui un'autorità amministrativa dichiara di non avere osservazioni da fare in ordine all'adozione di un provvedimento da parte di un'altra autorità.
5. Nel caso in cui il provvedimento di autorizzazione/concessione sia di competenza del Comune in quanto relativo ad attività effettuate all'interno dei centri abitati di cui all'art.4 del D.L.vo 30/4/92, N° 285 -Nuovo Codice della Strada, alla Provincia compete soltanto il rilascio del nulla-osta tecnico.
6. E' altresì rilasciato per gli ampliamenti e le costruzioni, fuori dei centri abitati, compatibili con il disposto dall'art.26. comma 2, del D.P.R. 16/12/92, N° 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a) del D.P.R. 26/4/93. N° 147.
7. Sulle tratte di strade provinciali interne ad abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, la competenza al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni è del comune di appartenenza previo nullaosta tecnico rilasciato con le stesse modalità di cui al precedente capoverso.
8. Il nulla-osta tecnico dovrà essere richiesto da questo Ente dai Comuni interessati ai quali i cittadini avranno presentato le relative istanze.
9. Nessun diritto di istruttoria, ai sensi dell'art.405 del D.P.R. 16/12/92, N° 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, è dovuto per il rilascio del Nulla Osta Tecnico.

Articolo 3

Interventi ammissibili con procedura d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio è consentita l'effettuazione degli stessi ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza del traffico.
2. Sono ammessi pertanto interventi di riparazione a condutture di acqua, gas, a linee elettriche e telefoniche, nonché nuovi allacciamenti a rete privata su reti già esistenti e tutte quelle riparazioni a eventuali situazioni che possano costituire minaccia per la pubblica incolumità.
3. Chiunque debba effettuare un intervento di riparazione che abbia effettivo carattere di urgenza è tenuto a comunicarlo via fax, o tramite posta elettronica, al competente Servizio Provinciale.
4. Su richiesta delle società erogatrici, al fine di snellire le procedure, è possibile concedere un'autorizzazione preventiva di anni 1 (uno) per gli interventi urgenti di riparazione nonché per nuovi allacciamenti, previa stipula di apposita convenzione che regoli i rapporti sia economici che sotto il profilo delle responsabilità. Il pagamento degli interventi suddetti è previsto a consuntivo con cadenza annuale.
5. Nel caso di allacciamenti all'utenza privata su reti già esistenti, i soggetti dovranno comunicare, con un anticipo di almeno una settimana e con le modalità di cui al comma 3), l'esecuzione degli stessi con l'identificazione della strada, del numero civico, della lunghezza dello scavo e di ogni altro dato previsto in convenzione.

Articolo 4

Occupazioni permanenti e temporanee

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee:
 - a. sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento autorizzativo, non è inferiore all'anno e, comunque, non è superiore a 19 anni;
 - b. sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento autorizzativo, è inferiore all'anno.
2. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, sono assoggettate alle sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada.

Articolo 5

Contenuto della domanda di concessione o autorizzazione

1. La domanda di concessione o di autorizzazione di cui all'art.2 del presente regolamento deve essere redatta in conformità alle norme sull'imposta di bollo sulla quale dovranno essere riportati i seguenti dati:
 - generalità complete o ragione sociale del richiedente e suo domicilio con l'indicazione del codice fiscale;
 - motivo e durata dell'occupazione,
 - misura della superficie che intende occupare,
 - denominazione esatta della strada provinciale,
 - indicazione della località , del numero civico stradale e del lato;
2. Il richiedente è inoltre tenuto a produrre, in casi particolari e se richiesto dall'Amministrazione Provinciale, altri documenti ed a fornire tutti i dati necessari ed opportuni ai fini dell'esame della domanda, nonché a prestare idonea garanzia per particolari tipologie di lavori. Sarà cura del Servizio competente individuare i documenti, dandone la massima informazione al pubblico, unitamente alle modalità di pagamento del canone.
3. Alla domanda dovrà essere allegato l'attestato comprovante il versamento dell'importo dovuto ai sensi dell'art.405 del D.P.R. 16/12/92, N° 495 -Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (diritti di istruttoria). L'importo sarà aggiornato ogni due anni in misura pari all'intera variazione media nazionale accertata dell'indice dei prezzi al consumo.

Articolo 6

Termine del procedimento Interruzione e decadenza

1. Il termine per l'emanazione del provvedimento finale è di 60 gg. dalla data di assunzione al protocollo generale della richiesta, o dalla data di ricevimento se inviata a mezzo raccomandata A.R.-
2. Qualora la domanda venga inoltrata incompleta l'Amministrazione terrà sospesa l'istruttoria, dandone avviso al richiedente entro 30 giorni dalla presentazione stessa. Decorso inutilmente il termine di 90 giorni dalla richiesta di integrazione la domanda sarà considerata decaduta e copia della stessa corredata degli allegati già presentati verrà restituita al richiedente con l'avviso dell'avvenuta decadenza.
3. Il rilascio delle concessioni/autorizzazioni è comunque subordinato al pagamento anticipato dell'importo relativo al periodo di utilizzo, frazionato in dodicesimi, nel caso di rilascio entro l'anno corrente di una nuova concessione/autorizzazione, oltre all'eventuale deposito cauzionale di cui al successivo art. 9.
4. Nell'atto di concessione/autorizzazione, saranno contenute le condizioni e le prescrizioni imposte dall'Amministrazione per l'esecuzione delle opere.

Articolo 7

Durata

1. La concessione/autorizzazione per occupazione di suolo pubblico a carattere permanente, che comporti o meno l'esistenza di manufatti, ha una durata massima di anni 19 ed è tacitamente rinnovabile alla scadenza fino alla durata massima di 29 anni, come disposto dall'art. 27, comma 5 del vigente Nuovo Codice della Strada. L'amministrazione può revocarla ai sensi del medesimo art. 27, comma 5.
2. La durata dell'occupazione di suolo pubblico per l'impianto di servizi pubblici è determinata in relazione alla durata dei servizi stessi fissata dalle leggi e dagli atti di concessione che la riguardano.

Articolo 8

Condizioni per la realizzazione delle opere

1. Oltre alle condizioni speciali contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si intendono sempre richiamate e dovranno essere rigorosamente osservate tutte le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti, con particolare riferimento alle leggi sull'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro e sulle assicurazioni sociali, nonché del vigente Codice della Strada e relativo Regolamento attuativo, ed infine del presente Regolamento.

Articolo 9

Deposito cauzionale

1. L'Amministrazione Provinciale per il rilascio della concessione o autorizzazione ha facoltà di richiedere un deposito cauzionale a titolo di garanzia per il perfetto ripristino dei luoghi interessati dalle opere assentite.
2. Nel caso in cui l'Amministrazione ritenga opportuno richiedere la cauzione l'entità verrà stabilita di volta in volta tenendo conto della particolarità stessa dell'occupazione che interessa il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata fino alla verifica del corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo.
3. La restituzione della cauzione o lo svincolo della polizza fidejussoria potranno aver luogo soltanto a lavori ultimati e regolarmente eseguiti previa attestazione di conformità e dell'inesistenza di danni.
4. Dal deposito cauzionale sono esonerati i richiedenti la concessione di opere o attività la cui eventuale rimessa in pristino comporti una spesa valutabile inferiore a L. 1.000.000.=

Articolo 10

Rinnovo della concessione/autorizzazione

1. Il titolare della concessione/autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo. Il rinnovo dell'autorizzazione o del nulla-osta per l'occupazione temporanea di suolo pubblico con cantieri di lavoro, sia edili che stradali, rimanendo invariate tutte le condizioni originarie, può essere effettuato, per un periodo di tempo non superiore a quello iniziale, con il semplice pagamento del relativo canone occupazione temporanea suolo pubblico, e per una sola volta.
2. Qualora siano intervenute variazioni rispetto a quanto concesso o autorizzato originariamente, la domanda di rinnovo dovrà essere formulata secondo le modalità previste dagli articoli precedenti. come una nuova domanda.

Articolo 11

Subentro nella concessione/autorizzazione

Volturazione

1. In caso di semplice variazione di titolarità ed in assenza di richiesta di lavori di modifica dell'oggetto della concessione/autorizzazione, chi subentra non è tenuto a presentare elaborati grafici né a corrispondere alcun importo a titolo di rimborso spese di sopralluogo, ma dovrà presentare apposita domanda di volturazione.
2. Entro 60 giorni dalla data di ricezione, la Provincia provvederà a comunicare a chi cessa ed a chi subentra nella concessione/autorizzazione la presa d'atto della modifica. Il nuovo titolare della concessione sarà tenuto a corrispondere il canone, se dovuto, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo. Fino a tale data il pagamento resterà a carico del precedente titolare.
3. Nel caso di variazione di titolarità della concessione/autorizzazione ove siano previste modifiche alle opere assentite, chi subentra è tenuto a presentare nuova domanda di concessione alla Provincia.

Articolo 12

Revoca e modifica della concessione/autorizzazione – Rinuncia

1. L'Amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse con particolare riferimento alla sicurezza stradale.
2. Il provvedimento di revoca della concessione/autorizzazione sarà tempestivamente notificato al titolare unitamente alla intimazione di ripristino dei luoghi, nel rispetto dei tempi e delle modalità di esecuzione dei lavori indicati nel provvedimento stesso.

3. In caso di mancata effettuazione delle opere di ripristino nei termini imposti, la Provincia provvederà d'ufficio secondo quanto disposto dal Titolo VI capo I art. 211 del D.L.vo 30/4/92, N° 285 -Nuovo Codice della Strada
4. Il titolare di concessione/autorizzazione può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Amministrazione Provinciale. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri istruttori corrisposti dal richiedente per il rilascio del provvedimento amministrativo.
5. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, si provvederà inoltre alla restituzione del deposito cauzionale di cui all'art.9 del presente regolamento.

Articolo 13

Decadenza della concessione/autorizzazione

1. La decadenza dalla concessione/autorizzazione si verifica nei seguenti casi:
 - violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);
 - violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione/autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
2. La decadenza della concessione/autorizzazione, unitamente all'ordinanza di eventuale ripristino del luoghi, è tempestivamente notificata all'interessato, specificandone le motivazioni.

TITOLO II

DISCIPLINA DEL CANONE

DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

Art. 14

oggetto del canone ed esenzioni

1. Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione, come stabilito dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione provinciale.

2. Sono parimenti soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti.
3. Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, bow - windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi. Non è altresì applicabile alle seguenti tipologie di occupazione:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1 lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D. P. R. 22.12.86, n° 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, ricreative e sportive;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
 - c) accessi e passi carrabili per i quali non è prevista alcuna occupazione permanente degli spazi ed aree pubbliche;
 - d) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste nei posteggi ad esse assegnati, e le occupazioni permanenti relative a tabelle, cartelli di fermata, pensiline etc.;
 - e) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - f) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita alla provincia al termine della concessione medesima;
 - g) le occupazioni con passi carrabili, la cui relativa tassa sia stata definitivamente assolta ai sensi dell'art.44 comma 11 del Decreto Legislativo n°507/93 e legislazione precedente.
 - h) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - i) gli accessi carrabili, oltre il primo, a servizio di terreni contigui di un'unica proprietà, per l'accesso a fondi destinati ad usi agro-silvo-pastorali, aventi una larghezza massima di mt. 3,00, con colture di tipo non intensivo o specializzate;
 - j) i passi di accesso pedonali;
 - k) gli innesti o gli allacci a pubblici servizi, compresi eventuali pozzetti di derivazione;
 - l) le occupazioni realizzate da imprese per lo svolgimento di lavori per conto della Provincia per il tempo e gli spazi necessari per il compimento dell'opera;
 - m) le occupazioni realizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale-Onlus, di cui all'art.10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n°460, a condizioni che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle Onlus istituita presso il Ministero delle Finanze;
 - n) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi luminosi e simili, in

- occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni;
- o) le occupazioni effettuate per il servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
 - p) passi in zone agricole svantaggiate unici ed indispensabili per accedere ai fondi da coltivare.

Art. 15

Definizione del canone

Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. Il canone di cui al presente regolamento ha natura giuridica di entrata patrimoniale della Provincia.
2. Il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione o nulla-osta è tenuto al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo. Per il passo carrabile è tenuto al pagamento del canone esclusivamente il proprietario del fabbricato o dell'unità immobiliare servito dal passo stesso.
3. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione/autorizzazione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione. Ove l'occupazione venga posta in essere materialmente da una pluralità di soggetti, fino ad un massimo di sei, il canone, su richiesta potrà essere frazionato; oltre sei soggetti il canone non sarà frazionato ma dovrà essere indicato un rappresentante unico per il pagamento dello stesso.

Art. 16

Suddivisione del territorio provinciale

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata in rapporto all'importanza delle strade e delle loro pertinenze. A tal fine, le strade provinciali sono suddivise in 2 categorie, secondo l'allegato elenco di classificazione di strade ed aree pubbliche.
2. In caso di variazione dell'importanza delle strade di cui all'allegato ed in caso di classificazione di nuove strade provinciali viene demandato alla Giunta Prov/le l'inserimento di tale viabilità in una delle due categorie sopradefinite.

Art. 17

Criteri di misurazione delle aree soggette a canone

- 1) **ACCESSI CARRABILI:** profondità convenzionale di mt.1,00 – larghezza come da richiesta

- ovvero come da luce di eventuali aperture o larghezze di vie di accesso.
- 2) **TOMBATURA DI FOSSA STRADALE:** superficie effettiva occupata data dal prodotto della lunghezza per la larghezza dell'occupazione, arrotondata al mq. superiore.
 - 3) **CONDUTTURE SOTTERRANEE PER IMPIANTI PRIVATI:** lunghezza in metri lineari arrotondata al metro superiore.
 - 4) **CONDUTTURE AEREE:** come sopra
 - 5) **INSTALLAZIONI PUBBLICITARIE:** superficie di proiezione in pianta arrotondata a mq 1 minimo.
 - 6) **STRUTTURE FISSE AL SUOLO O TEMPORANEE, EFFETTUATE PER ATTIVITA' COMMERCIALI E PRODUTTIVE:** area del suolo pubblico occupato arrotondata al mq. superiore.
 - 7) **CANTIERI PER LAVORI DI PERCORRENZA SOTTERRANEA:**
Si considera una superficie di occupazione pari ad una larghezza media del cantiere di lavoro di mt. 3,00 ed una lunghezza di mt. 20,00 al giorno (una sola volta - compreso il cantiere per i ripristini), salvo diversa indicazione dei tempi di esecuzione che il richiedente è tenuto a dichiarare sulla domanda di autorizzazione;
 - 8) **CANTIERI PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO A SERVIZI O PER OPERE DI CUI ALL'ART.4:** mq. 20,00;
 - 9) **CANTIERI PER ATTRAVERSAMENTI AEREI O SOTTERRANEI:** larghezza minima m.2,00 -lunghezza massima m.10;
 - 10) **INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE O PER LE OCCUPAZIONI REALIZZATE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI, SPORTIVE:** area effettivamente occupata per lo svolgimento delle manifestazioni, arrotondata al mq.;
 - 11) **IMPALCATURE, PONTEGGI E DEPOSITI DI MATERIALE PER CANTIERI EDILI:** area del suolo pubblico occupato arrotondata al mq.

Art. 18

Determinazione della tariffa

- 1) **Occupazioni temporanee:**
Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare è di:

Occupazione del suolo

strade I categoria

€ 2,06

strade II categoria

€ 1,54

Occupazione del soprassuolo e del sottosuolo

strade I categoria

€1,03

strade II categoria

€0,51

La durata delle occupazioni temporanee viene misurata in giorni interi, con arrotondamento in

eccesso per le frazioni.

2) Occupazioni permanenti:

Per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la tariffa annua per metri quadrati e per metri lineari è determinata nella misura percentuale del 10% della tariffa giornaliera stabilita, per la specifica categoria di riferimento, per le occupazioni temporanee di cui al comma 1; pertanto le tariffe risultano le seguenti:

Occupazione del suolo

strade I categoria

€ 0,20

strade II categoria

€ 0,15

Occupazione del soprassuolo e del sottosuolo

strade I categoria

€ 0,10

strade II categoria

€ 0,05

Le tariffe di cui al presente articolo sono rivalutate annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 19

Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata all'art. 22 del presente regolamento.
2. Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente nella tabella prevista dal successivo articolo 25 per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere in ogni caso inferiore a 0,05 e superiore a 1,50.

Art. 20

Particolari tipologie e criteri di determinazione

della relativa superficie.

1. Occupazione suolo pubblico. Definizione

Per occupazione suolo pubblico si intende quella realizzata con manufatti o strutture fisse al suolo, non ricomprese nelle voci successive; il canone verrà applicato annualmente sulla superficie occupata calcolata in mq.-

A) Accessi carrabili. Definizione

- 1) Sono considerati accessi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone di concessione, quei manufatti costruiti sul suolo pubblico, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
- 2) Si ha un accesso carrabile ai sensi del Nuovo Codice della Strada quando:
 - a) è stata rilasciata apposita autorizzazione amministrativa a persone fisiche o giuridiche che intendano aprire un accesso carrabile sulla pubblica via; tale autorizzazione è rilasciata dall'ente proprietario della strada;
 - b) è stato esposto l'apposito segnale previsto dall'art.120 Reg., comma 1° lett.e), che oltre al simbolo del divieto di sosta e alla scritta "passo carrabile" deve indicare –pena la sua inefficacia–l'ente proprietario della strada che rilascia l'autorizzazione, nonché il numero della stessa e l'anno del rilascio.
- 3) Ai sensi del 3° comma dell'art.22 del Nuovo Codice della Strada, tale segnale di "passo carrabile" è obbligatorio per tutti gli accessi sulle strade della Provincia di Pistoia ubicati fuori dei centri abitati dei comuni, indipendentemente dal fatto che essi siano soggetti o meno al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP).
- 4) L'amministrazione, inoltre, su espressa richiesta degli interessati può, in base alla propria discrezionalità, concedere un'area di rispetto, prospiciente il passo carrabile, nella misura "convenzionale" di mq 20,00 ed in tal caso il richiedente è soggetto al pagamento del canone.
- 5) La superficie dell'accesso carrabile è quella risultante dal relativo atto di autorizzazione come stabilito dal precedente art. 17.
- 6) Ove non vi sia più interesse ad utilizzare l'accesso carrabile, può essere avanzata richiesta all'amministrazione di abolizione di esso. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.
- 7) Non sono soggetti al canone gli accessi carrabili per i quali sia avvenuta l'affrancazione del medesimo.

B) Tombatura di fossa stradale. Definizione

- 1) Per tombatura di fossa stradale si intende quel manufatto che copre una fossa stradale allo scopo di consentire la realizzazione di corsie di accelerazione o di decelerazione per immissione nella sede stradale o in uscita da quest'ultima.

C) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

- 1) Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, poste in essere da privati sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari. Per le occupazioni realizzate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi, si tiene conto dell'art. 18 della legge n°448 del 23/12/1999 (Legge Finanziaria).

- 2) Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalla proiezione in pianta la cui superficie viene valutata con arrotondamento all'unità superiore.

2. Occupazione temporanea di suolo pubblico. Definizione

Per occupazione temporanea di suolo pubblico si intende quella realizzata con manufatti o strutture temporanee appoggiate al suolo, con particolare riferimento a:

A) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti innanzi alla lettera A), punto 4), del presente articolo. È tuttavia consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.), richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.

B) Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.

La superficie occupata viene calcolata in mq/giorno.

C) Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante o per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive.

- 1) Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie occupata viene calcolata in mq/giorno.
- 2) Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

D) Occupazioni con impalcature, ponteggi e depositi di materiali per l'esercizio dell'attività edilizia

- 1) Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente alla proiezione orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero la superficie di suolo pubblico circoscritta dalla recinzione di cantiere ove esistente. Il canone verrà applicato giornalmente sulla superficie occupata calcolata in mq./giorno.

Art. 21

Tabella dei coefficienti di valutazione economica (CE) per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni sulle strade di prima e seconda categoria

Tipologia di Occupazione Categoria	Coefficienti
1) Occupazione suolo pubblico realizzata con manufatti infissi al suolo	0,50
2) accessi carrabili e tombatura di fossa stradale	0,25
3) area di rispetto convenzionale per accesso carrabile	0,05
4) spazi soprastanti o sottostanti	0,50
5) impianti pubblicitari	1,00
6) occupazioni realizzate da venditori ambulanti, produttori agricoli per vendita diretta dei loro prodotti e da pubblici esercizi	0,20
7) commercio in forma itinerante	0,20
8) attività dello spettacolo viaggiante, mestieri, girovaggi, ecc e per finalità politiche, istituzionali, culturali e sportive	0,20
9) impalcature, ponteggi e deposito di materiali per l'attività edilizia	0,40
10) occupazione suolo pubblico per cantieri lungo le strade	0,50
11) cavi, condutture ed impianti di privati	0,10

Art. 22

Criteri ordinari di determinazione del canone

1. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI

La tariffa T di cui all'art. 18 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica CE di cui alla tabella dell'art. 21 e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per 365 giorni (un anno).

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

La tariffa T prevista al giorno per le categorie di importanza di cui all'art. 18 va moltiplicata per il

coefficiente di valutazione economica **CE** di cui alla tabella dell'art. 21. L'importo così ottenuto va moltiplicato per i giorni di occupazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari di occupazione.

Art. 23

Criteri particolari di determinazione del canone

occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Ai sensi dell'art.18 della Legge n°448 del 23/12/1999 (Legge Finanziaria 2000), per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi, condutture soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc., il canone annuo è determinato forfetariamente come segue:

1) Per le occupazioni del territorio comunale è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sotto indicate classi di comuni:

I. Fino a 20.000 abitanti, €0,77 per utenza;

II. Oltre 20.000 abitanti , €0,65 per utenza;

2) Per le occupazioni del territorio provinciale, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa di cui al numero 1), per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale;

3) In ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun Comune o Provincia non può essere inferiore a €516,46. La medesima misura di canone annua è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi;

4) Gli importi di cui al numero 1) sono rivalutabili annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

5) Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune o alla Provincia, quale causale, l'indicazione del presente articolo.

Art. 24

Agevolazioni

1. Il canone, come determinato dall'articolo 21 del presente regolamento, è ridotto dell'80%:

a) per le occupazioni realizzate per finalità politiche ed istituzionali;

b) per le occupazioni realizzate per finalità culturali;

c) per le occupazioni realizzate per finalità sportive;

d) per le occupazioni realizzate nell'esercizio di attività e giochi dello spettacolo viaggiante, da

mestieri girovaghi, ecc.-

2. Il canone, di cui all'art.21, per le occupazioni od installazioni di impalcature, ponteggi, cantieri per l'attività edilizia e per cantieri lungo le strade ed impianti pubblicitari provvisori, è ridotto dal 50% in caso di occupazioni con durata non inferiore a 15 giorni.
3. Per gli accessi carrabili con superficie superiore a mq.6,00 il canone, di cui all'art.21, per la parte eccedente i 6 mq., è ridotto del 70% a condizione che l'area venga resa disponibile per uso pubblico.

Art. 25

Riscossione dei canoni

1. OCCUPAZIONI PERMANENTI

- a) anticipatamente e per l'effettivo periodo di utilizzo arrotondato al mese;
- b) in unica soluzione ed entro il 30 giugno di ogni anno, per gli anni successivi a quello del rilascio della concessione/autorizzazione permanente o in caso di accertamento d'ufficio. E' ammessa la possibilità del versamento in rate quadrimestrali anticipate (scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del 1° mese del quadrimestre).

2. OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato con le stesse modalità di cui al precedente punto a), al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione.

**) Per l'applicazione del canone convertito in euro verranno applicati i criteri di cui all'art.29, comma 1, del presente regolamento.*

Art. 26

Affrancazione passi carrabili

Cancellazione canone

1. Il canone relativo all'occupazione con i passi carrabili regolarmente autorizzati può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento (eventualmente anche a rate quadrimestrali come all'art. precedente), di una somma pari a venti annualità (20) del canone vigente.
2. Nel caso in cui i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili a loro intestati, possono, previa richiesta alla Provincia, chiudere il passo carrabile in questione, ripristinando a proprie spese lo stato dei luoghi. Possono così ottenere la cancellazione del canone previo sopralluogo di tecnici di questa Provincia che accertino l'avvenuta rimissione in pristino dei luoghi.

Art. 27 (*)

Accertamenti, sanzioni, riscossione coattiva e rimborsi

1. L'Amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione/autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi al contribuente qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione Provinciale, ancorchè successivamente modificati dall'Amministrazione stessa, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'Amministrazione stessa.

2. Il canone viene corrisposto in un'unica soluzione o frazionato in tre rate annuali mediante contestuale emissione ed invio, a cura dell'Amministrazione, di tre distinti bollettini di pagamento unitamente ad un quarto bollettino dell'importo dell'intero canone ad uso di quanti non volessero beneficiare del pagamento rateizzato con la relativa scadenza.

3. In caso di parziale od omesso versamento del canone allo scadere dei termini previsti per il pagamento anche delle singole rate, l'Amministrazione provvede alla notifica di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di 60 gg. dalla data di ricevimento maggiorando l'importo originariamente previsto del 10% a titolo di sanzione, avvertendo che in mancanza e senza ulteriore avviso il canone sarà aumentato per ogni mese di moratoria della percentuale del 10% calcolata sull'importo originariamente dovuto del canone fino ad arrivare all'applicazione di una sanzione pecuniaria pari al 100% dello stesso con la consegna a questo punto del ruolo al Concessionario per la riscossione coattiva del canone e della sanzione ai sensi dell'art.52, comma 6 del D.lgs 446/97.

4. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'Amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute con aggiunta degli interessi legali se indebitamente versate per errore dell'Amministrazione nel termine di tre anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

5. Non si procede a riscuotere o rimborsare per somme inferiori a €10,33, a meno che la somma non sia dovuta al frazionamento del canone richiesto dai contitolari del provvedimento di concessione-autorizzazione di cui all'art. 15 del presente Regolamento.

6. In caso di occupazioni abusive, si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50%, ferme restando le sanzioni stabilite dall'art. 20 commi 4 e 5 del Decreto Legislativo n° 285/1992 e s.m.i.

7. Il pagamento della indennità di cui al comma precedente non può essere invocato od inteso in alcun caso quale sanatoria parziale o totale dell'occupazione abusiva.

**) Per l'applicazione degli importi delle sanzioni convertiti in euro verranno applicati i criteri di cui all'art.29, comma 2, del presente regolamento.*

Art. 28

Disciplina transitoria

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono tacitamente rinnovate,

sempreché le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo e si sia provveduto al pagamento del relativo canone.

2. Nel caso di passi carrabili ad usi agro-silvo-pastorali, come specificato ai punti **i)** ed **p)** dell'art.18, le ditte interessate all'esenzione del canone potranno presentare istanza di cancellazione in carta semplice con allegato apposito atto notorio redatto ai sensi della vigente normativa.

3. Per l'anno 1999 non si applicano le sanzioni per ritardato pagamento dovuto per le occupazioni relative ai tratti di strade provinciali ricadenti nei centri abitati dei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, ed oggetto di censimento effettuato dall'Amministrazione Provinciale nell'anno 2000.

Art. 29

Conversione in Euro

1. In sede di applicazione del canone a fronte di occupazione, sia permanente che temporanea, si terranno presenti le indicazioni contenute nella Delibera del CIPE del 15 novembre 2001 sulle modalità di conversione in euro di importi espressi in lire di tariffe e prezzi regolamentati nei servizi di pubblica utilità, nel senso di un arrotondamento per difetto. Più precisamente verranno arrotondate per difetto le somme finali risultanti dal calcolo degli importi COSAP.

2.. Inoltre - secondo quanto disposto con circolare del Ministero del Lavoro n°83 del 4/10/2001- al fine di conservare la congruità e la proporzionalità delle sanzioni e di rispettare il principio del "favor rei", viene introdotta per la conversione delle sanzioni in euro la cosiddetta "regola del troncamento": se l'operazione di conversione produce un risultato espresso anche con decimali, l'importo dovrà essere arrotondato eliminando le cifre decimali.

Art. 30

Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 2002.